

Deliberazione Giunta Regionale 20 febbraio 2015 n. 144

Disposizioni in materia di ISEE.

(Liguria, BUR 18 marzo 2015, n. 11, parte seconda)

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- la legge di stabilità 2015 del 22 dicembre 2014;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" che ha introdotto importanti novità nelle modalità di calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate o comunque subordinate alla prova dei mezzi;
- l'art. 2 del citato D.P.C.M. 159/2013 che recita "L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie ...";
- il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 n. 87 con il quale è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12, "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari";
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015 di cui alla Delib.C.R. 18/2013;

DATO atto che:

- in data 2 gennaio 2015 è entrato in vigore la nuova normativa sull'ISEE;
- in base all'articolo 14 comma 5 del citato D.P.C.M. 159/2013, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione continuano ad essere concesse secondo le disposizioni previgenti, almeno fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, conformi alle nuove disposizioni e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

RILEVATO come il sovrapporsi di norme nazionali, regionali e regolamentari degli enti locali, pur negli ambiti di competenza previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013 sopra richiamati, crea oggettive criticità nell'applicazione puntuale delle norme a tutela dell'utenza stante la difficoltà di armonizzazione delle stesse;

CONSIDERATO che diverse Strutture regionali utilizzano lo strumento dell'ISEE per la valutazione della situazione economica ai fini dell'accesso ai benefici;

PRESO atto della volontà espressa dai Comuni capofila di Distretto sociale di operare in modo coordinato al fine di tendere ad una omogeneità delle normative per una gestione uniforme sul territorio regionale;

CONSIDERATO che questa Amministrazione avverte peraltro la necessità di attivare un percorso condiviso con le autonomie locali e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative finalizzato alla modifica di provvedimenti regionali diretti a garantire una maggiore omogeneità sul territorio regionale;

CONSIDERATA la necessità di una funzione di coordinamento per gli enti locali territoriali anche in accordo con ANCI regionale;

RITENUTO di approvare i seguenti indirizzi generali per l'adeguamento degli atti normativi amministrativi ed organizzativi alla nuova normativa ISEE nell'ambito dei servizi educativi, sociali e per la casa nonché per le strutture che erogano prestazioni sociali agevolate:

- entro il 30 giugno 2015 tutti i provvedimenti regionali che contengono riferimenti a strumenti di misurazione della capacità economica delle famiglie diversi dall'ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate dovranno essere adeguati alla nuova normativa;

- entro la suddetta data le soglie ISEE di accesso ai servizi, le fasce di compartecipazione alla spesa e le soglie di esenzione dalla stessa contenute in provvedimenti regionali dovranno essere rivalutate;

- di proseguire, nelle more di tale adeguamento, l'erogazione dei servizi a favore di coloro che già ne siano fruitori sulla base dell'ISEE previgente al fine di garantire la continuità dei benefici;

- di prevedere che le nuove domande di accesso ai suddetti servizi, pervenute dal 1° gennaio 2015, dovranno essere corredate dal modello ISEE elaborato secondo le innovate modalità di calcolo;

- di stabilire che, nei casi di cui al punto precedente, i cittadini esclusi da benefici in ragione del nuovo calcolo ISEE possano richiedere ai CAF il calcolo della loro situazione con i criteri previgenti al fine di poter accedere ai servizi, nel citato periodo transitorio, considerando il dato più favorevole al richiedente;

RITENUTO infine che la Regione possa svolgere, in collaborazione con i Comuni e Organizzazioni sindacali, un'attività di rivalutazioni delle fasce di compartecipazione e delle soglie di accesso attraverso campionamenti e simulazioni;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo sviluppo, Politiche Giovanili, Pari opportunità, Lorena Rambaudi

Delibera

Per le motivazioni specificate in premessa:

1. di procedere entro il mese di giugno 2015 all'adeguamento delle disposizioni regionali sulla base delle recenti normative nazionali in materia di ISEE;

2. di proseguire, nelle more di tale adeguamento, l'erogazione dei servizi a favore di coloro che già ne siano fruitori sulla base dell'ISEE previgente al fine di garantire la continuità dei benefici;

3. di prevedere che le nuove domande di accesso ai suddetti servizi, pervenute dal 1° gennaio 2015, dovranno essere corredate dal modello ISEE elaborato secondo le innovative modalità di calcolo;

4. di stabilire che, nei casi di cui al punto precedente, i cittadini, esclusi da benefici in ragione del nuovo calcolo ISEE, possano richiedere ai CAF il calcolo della loro situazione con i criteri previgenti al fine di poter accedere ai servizi, nel periodo transitorio di cui al punto 1, considerando il dato più favorevole al richiedente;

5. di svolgere, in collaborazione con i Comuni e Organizzazioni sindacali, un'attività di rivalutazioni delle fasce di compartecipazione e delle soglie di accesso attraverso campionamenti e simulazioni;

6. di dare atto che dall'approvazione del presente atto non discendono oneri a carico del bilancio regionale;

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale on line della Regione Liguria e sul sito Web della stessa.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione e pubblicazione dello stesso.